

**RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/1318 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 2019****sui programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso  
ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 428/2009 istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso.
- (2) Un sistema efficace, uniforme e coerente di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso è necessario per promuovere la sicurezza internazionale e dell'UE nonché per garantire sia l'adempimento degli impegni internazionali e delle responsabilità degli Stati membri e dell'Unione europea (UE), in particolare in materia di non proliferazione, sia la promozione di condizioni di parità tra gli operatori dell'UE.
- (3) Approcci e pratiche comuni in materia di programmi interni di conformità possono contribuire a un'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'UE.
- (4) In considerazione dei rapidi progressi scientifici e tecnologici nonché della complessità delle attuali catene di approvvigionamento, l'efficacia dei controlli del commercio dipende in larga misura dalla consapevolezza degli esportatori e dagli sforzi da essi attivamente compiuti per rispettare le restrizioni commerciali. A tal fine le imprese attuano di norma una serie di politiche e procedure interne, note anche come programma interno di conformità (PIC).
- (5) I presenti orientamenti forniscono un quadro di riferimento per aiutare gli esportatori a individuare, gestire e attenuare i rischi associati al controllo del commercio dei prodotti a duplice uso nonché garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e nazionali.
- (6) Detti orientamenti forniscono inoltre un quadro di riferimento per sostenere le autorità competenti degli Stati membri nella loro valutazione dei rischi, nell'esercizio della loro responsabilità decisionale in merito alle autorizzazioni di esportazione specifiche, globali o nazionali generali, alle autorizzazioni di servizi di intermediazione, al transito dei prodotti a duplice uso non comunitari o alle autorizzazioni di trasferimento, all'interno della Comunità, dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 428/2009.
- (7) I presenti orientamenti non dovrebbero essere vincolanti e gli esportatori non sono sollevati dalla responsabilità di adempiere ai propri obblighi derivanti dal regolamento, mentre la Commissione dovrebbe garantire che gli orientamenti rimangano pertinenti nel corso del tempo,

<sup>(1)</sup> GUL 134 del 29.5.2009, pag. 1.

